

Codice A2003C

D.D. 12 gennaio 2023, n. 1

LL.RR. nn. 11/2018 e 13/2020 - Avviso pubblico di finanziamento per iniziative di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.7.2021. Associazione Accademia Corale Stefano Tempia Onlus. Rigetto dell'istanza di ammissione al finanziamento regionale.



ATTO DD 1/A2003C/2023

DEL 12/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali**

OGGETTO: LL.RR. nn. 11/2018 e 13/2020 – Avviso pubblico di finanziamento per iniziative di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.7.2021. Associazione Accademia Corale Stefano Tempia Onlus. Rigetto dell'istanza di ammissione al finanziamento regionale.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 30/A2003B/2021 del 12.2.2021, è stata approvata, per le motivazioni illustrate nel medesimo provvedimento dirigenziale, la revoca del contributo di Euro 50.000,00 assegnato all'Associazione Accademia Corale Stefano Tempia Onlus, con determinazione dirigenziale n. 333/A2003A del 28.5.2019, per la realizzazione, nell'ambito della Stagione Concertistica 2019, delle attività di cui al progetto "Intrecci Barocchi";

dato atto che, con nota prot. n. 1844/A2003B del 25.2.2021, il Settore regionale Promozione delle Attività Culturali ha provveduto ad inoltrare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, una segnalazione correlata alla non veridicità del contenuto della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall'Associazione sopra citata al fine dell'ottenimento del beneficio economico per il quale è stata disposta la revoca con la suddetta determinazione dirigenziale n. 30/A2003B/2021 del 12.2.2021;

considerato che, con nota prot. n. 4059/A2003B del 6.5.2021, il precitato Settore ha successivamente comunicato al medesimo Ente che, ai sensi dell'art. 75 "Decadenza dai benefici", comma 1-bis, del D.P.R. n. 445/2000, da ultimo introdotto dall'art. 264, comma 2, lett. a), del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto medesimo, la dichiarazione mendace comporta non solo la revoca degli eventuali benefici già erogati, ma anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;

atteso che lo Studio Legale Dal Piaz, con nota del 5.9.2022, ha tra l'altro comunicato, in nome e per conto del legale rappresentante della ridetta Associazione, che il Decreto di archiviazione del procedimento penale n. 5382/2021, adottato in data 7.6.2022 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Torino – su richiesta del Pubblico Ministero del 4.4.2022 – ha comportato il venir meno delle ipotesi di reato di cui agli artt. 640 e 583 del c.p. a carico del legale rappresentante della medesima Associazione ed, in ragione di ciò, ha conseguentemente chiesto, al precitato Settore, che all'Ente in argomento fosse quindi consentito presentare istanza sia in relazione all'Avviso pubblico di finanziamento per l'anno 2021, sia in riferimento all'Avviso pubblico per la concessione di contributi nell'anno 2022;

rilevato che, con nota prot. n. 9099/A2003C del 23.9.2022, il Settore regionale Promozione delle Attività Culturali ha, tra l'altro, comunicato, per il tramite dello Studio Legale Dal Piaz, all'Associazione Accademia Corale Stefano Tempia Onlus che, in virtù del succitato Decreto di archiviazione del procedimento penale n. 5382/2021, il contenuto dispositivo della richiamata nota prot. n. 4059/2021 del 6.5.2021, concernente il divieto di accesso a “contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”, previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 445/2000, è risultato conseguentemente annullato;

considerato che, nella medesima lettera, è stato contestualmente comunicato che la suddetta Associazione è risultata pertanto giuridicamente legittimata a presentare istanza non solo per l'ottenimento del contributo riferito all'anno 2022, ma anche in relazione all'Avviso pubblico di finanziamento per l'anno 2021, alle condizioni riportate nell'Avviso pubblico di finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.07.2021, recante “LL.RR. 11/2018 e 13/2020 – DGR n. 1 - 3530 del 14.07.2021. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per iniziative di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021” e che, a tal fine, il medesimo Settore avrebbe comunicato allo stesso Ente le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del sopra citato contributo per l'anno 2021, come confermato anche con successiva nota prot. n. 10149/A2003C del 10.10.2022 inoltrata all'Associazione per mezzo del suddetto Studio legale Dal Piaz;

dato atto che, il sopra citato Settore regionale ha conseguentemente provveduto, con nota prot. n. 10488/A2003C del 18.10.2022, a ribadire ulteriormente che le condizioni e i requisiti per l'ammissibilità al contributo per l'anno 2021 erano quelle riportate nell'Avviso pubblico di finanziamento sopra richiamato, pubblicato sul B.U. n. 38 della Regione Piemonte in data 23.9.2021, fornendo contestualmente all'Associazione in questione le indicazioni operative attinenti alle modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo medesimo;

rilevato, in particolare, che, nell'ambito delle indicazioni operative attinenti alle modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo relativo all'anno 2021 – puntualmente dettagliate nella richiamata lettera prot. n. 10488/A2003C del 18.10.2022 – è stato, tra l'altro, esplicitamente previsto che:

- la domanda di finanziamento dovesse essere sottoscritta, pena esclusione, dal legale rappresentante dell'ente con una delle seguenti modalità: apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7mCaDes, oppure sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale (copia) con estensione .pdf del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- la documentazione di riferimento sarebbe dovuta essere obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente all'istanza, esclusivamente in formato .pdf (con estensione .p7mCaDes per i documenti firmati digitalmente), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale;
- “l'utilizzo di formati diversi dal .pdf” avrebbe reso la “PEC non ricevibile dal sistema PEC regionale con possibile compromissione dell'esito dell'istanza”;

constatato che, in riferimento all'Avviso pubblico sopra specificato e in riscontro alla lettera del succitato Settore prot. n. 10488/A2003C del 18.10.2022, è pervenuta con pec, in data 4.11.2022, la nota, protocollata in arrivo al numero 12454/A2003C in data 7.11.2022, con la quale l'Associazione Corale Stefano Tempia Onlus ha comunicato di trasmettere, in allegato alla nota medesima, "la documentazione per la domanda di contributo a sostegno di programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo", in riferimento "all'anno 2021";

accertato che, in ragione del fatto che giuridicamente la firma CaDes (.p7m) risulta indispensabile per garantire l'autenticità del file e, nel caso di specie, la medesima estensione non è riconducibile ai file inviati dall'Ente in parola, in allegato alla sopra citata nota del 4.11.2022, recanti, invece, l'estensione "xls.p7m", nonché l'estensione "doc.p7m", il Provider PEC regionale è stato, pertanto, tecnicamente impossibilitato a recepire la complessiva documentazione, comprensiva anche della domanda di contributo che, di fatto, non risulta essere mai pervenuta;

dato atto che la sopra illustrata circostanza - che si configurava, pertanto, quale motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza di contributo, in ossequio alla clausola dell'art. 6.1 "Modalità di presentazione dell'istanza e dei programmi" dell'Avviso pubblico di finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.7.2021 - con nota prot. n. 12577/A2003C del 09/11/2022 (c.d. "preavviso di rigetto" - Art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.), è stata, di conseguenza, comunicata dal Settore regionale Promozione delle Attività Culturali all'Associazione Corale Stefano Tempia Onlus, con la contestuale precisazione che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, l'Associazione avrebbe avuto diritto di presentare, per iscritto, al Settore competente, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di relativa documentazione;

dato atto che, nella medesima lettera, è stato inoltre segnalato che "la comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza interrompeva il termine di conclusione del procedimento afferente all'Avviso pubblico sopra menzionato e che detto termine avrebbe iniziato nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni entro cui le medesime avrebbero potuto essere presentate";

preso atto che, nel termine previsto e sopra precisato, l'Associazione Corale Stefano Tempia Onlus non ha prodotto osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni di rigetto comunicate con la sopra citata nota prot. n. 12577/A2003C del 09/11/2022 ;

atteso, pertanto, che permanendo le motivazioni ostative di cui sopra, si ritiene di dover rigettare l'istanza di finanziamento per l'anno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- " la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-

amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.07.2021, recante "LL.RR. 11/2018 e 13/2020 - DGR n. 1 - 3530 del 14.07.2021. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per iniziative di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021 (...)",;

determina

- di rigettare, per le motivazioni in premessa illustrate, la domanda di contributo presentata dall'Associazione Corale Stefano Tempia Onlus, con nota protocollo n. 12454/A2003C del 7.11.2022, in relazione all'Avviso pubblico di finanziamento per l'anno 2021, di cui alla determinazione dirigenziale n. 155/A2003C/2021 del 15.07.2021, recante "LL.RR. 11/2018 e 13/2020 – DGR n. 1 - 3530 del 14.07.2021. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per iniziative di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021";

- di notificare al soggetto in argomento le disposizioni di cui al presente provvedimento.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE

(A2003C - Promozione delle Attività culturali)

Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

